

REGOLAMENTO (CE) N. 423/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2004
che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nelle acque comunitarie numerosi stock di merluzzo bianco registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti in mare tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione, che rischiano quindi l'esaurimento.
- (2) Si tratta degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, compresi lo Skagerrak e la Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda.
- (3) È necessario adottare misure per l'attuazione di piani pluriennali finalizzati alla ricostituzione di questi stock.
- (4) Si prevede che per la ricostituzione di questi stock alle condizioni stabilite nel presente regolamento saranno necessari da cinque a dieci anni.
- (5) Si considera che, per uno stock, l'obiettivo del piano relativo a tali misure è conseguito quando, per due anni consecutivi, il quantitativo di pesci adulti è superiore a quello deciso dai responsabili della gestione in quanto compreso entro limiti biologici di sicurezza.
- (6) Per conseguire questo obiettivo, la mortalità per pesca dovrebbe essere gestita in modo tale da comportare un'elevata probabilità di incremento, di anno in anno, dei quantitativi di pesci adulti in mare.
- (7) Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) degli stock interessati ed un sistema che limiti lo sforzo di pesca su tali stock in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC.

⁽¹⁾ Parere del 23 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (8) Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, la Commissione proporrà le misure da attuare successivamente e il Consiglio adotterà una decisione al riguardo, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾.
- (9) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo, oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano per la ricostituzione dei seguenti stock di merluzzo bianco (in seguito denominati «stock di merluzzo bianco depauperati»):

- a) merluzzo bianco nel Kattegat;
- b) merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale;
- c) merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale;
- d) merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda.

Articolo 2

Delimitazione delle zone geografiche

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

- a) per «Kattegat» si intende quella parte della divisione IIIa, quale definita dal CIEM, limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenore a Capo Gnibens Spids, da Kors-hage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- b) per «Mare del Nord» si intende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nello Skagerrak, nonché la parte della divisione CIEM IIa che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri;

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).